



fonte: [www.mondobalneare.com](http://www.mondobalneare.com)

## COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

### S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Nuovo testo C. 4302 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VI e X) ( <i>Esame e conclusione - Parere con condizioni</i> ) .....	3
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2016-2017. C. 4620 Governo, approvata dal Senato - Rel. Formisano (Parere alla Commissione XIV) ( <i>Esame e conclusione - Parere con condizione e osservazioni</i> ) .....	5

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS,  
COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

*Mercoledì 27 settembre 2017. - Presidenza del presidente Tancredi TURCO.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo. Nuovo testo C. 4302 Governo e abb. (Parere alle Commissioni VI e X).

(*Esame e conclusione - Parere con condizioni*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Arcangelo SANNICANDRO, *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento all'esame del Comitato.

Formula quindi la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge C. 4302 nel testo risultante dagli emendamenti ap-

provati dalla Commissione di merito, da ultimo nella seduta del 21 settembre, e rilevato che:

*sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:*

il provvedimento presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; esso consta infatti di due articoli, il primo dei quali delega il Governo alla revisione e al riordino della normativa in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, indicando a tal fine i principi e i criteri direttivi e disciplinando gli aspetti procedurali relativi all'adozione delle norme delegate; l'articolo 2 reca invece la consueta clausola di invarianza finanziaria;

*sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

in relazione alla formulazione delle norme di delega, i principi e criteri direttivi contenuti all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), non danno indicazioni circa la direzione da seguire in merito al settore normativo che si intende rivedere,

la cui disciplina risulta assai complessa, a causa dei numerosi interventi che si sono succeduti negli anni, i quali si sono intrecciati, e talvolta ne sono stati la conseguenza diretta, con la normativa e con le procedure di contenzioso aperte in sede europea. Tali procedure hanno riguardato essenzialmente i profili della durata e del rinnovo automatico delle concessioni, nonché la liceità della clausola di preferenza per il concessionario uscente: il cosiddetto diritto di insistenza, previsto dall'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, poi abrogato nel 2009. Riguardo ai temi citati, i principi e criteri direttivi si limitano a previsioni generiche che, alla lettera a), richiamano tutti i valori e gli interessi in gioco, talora in contrasto tra loro (per esempio, rispetto del principio di concorrenza e riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale), rimandandone il bilanciamento ai decreti legislativi. Alla lettera b), analogamente, demandano ai decreti legislativi l'individuazione dei "limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse", senza indicare alcun criterio stringente su un aspetto cruciale del contenzioso con la Commissione europea, sul quale è intervenuta anche la Corte costituzionale, dichiarando l'illegittimità di numerose disposizioni regionali su durata, proroga e rinnovo delle concessioni in essere, in quanto limitative della concorrenza. Elementi di sovrapposizione con l'oggetto della delega e carattere di genericità sono rilevabili anche per quanto concerne le lettere c), d-bis) ed e-bis);

inoltre, in relazione ai termini per l'esercizio della delega, l'ultimo periodo del comma 2, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, reca la previsione che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, tale termine sia prorogato per un periodo di tre mesi, sulla base di un meccanismo, la cosiddetta "tecnica dello

scorrimento", che non permette di individuare il termine per l'esercizio della delega in modo univoco; a tale proposito, si ricorda che, secondo una costante linea di indirizzo, il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha sempre segnalato che "appare opportuno individuare univocamente i termini per l'esercizio della delega principale e di quelle integrative e correttive, rinunciando alla 'tecnica dello scorrimento'", nonché stabilire termini certi per la trasmissione degli schemi dei decreti legislativi alle Camere ai fini dell'espressione del parere di competenza;

osservato, infine, che il disegno di legge è corredato sia della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) sia della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:*

integrino le Commissioni le previsioni generiche relative ai principi e criteri direttivi evidenziati in premessa, al fine di offrire al legislatore delegato indicazioni sufficienti relativamente al bilanciamento dei valori e degli interessi da perseguire nell'esercizio della delega;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 2, si individuino in modo univoco il termine per l'esercizio della delega nonché termini certi per la trasmissione dei relativi schemi alle Camere, evitando il ricorso alla "tecnica dello scorrimento" ».

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.